



ARTCal
AUTORITÀ REGIONALE DEI TRASPORTI
DELLA CALABRIA

PATTO D'INTEGRITÀ

tra

L'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ARTCal), codice fiscale 97087640799, con sede presso la Cittadella Regionale in Catanzaro, rappresentata dal Commissario, il Dott. Francesco Cribari nato a Roma il 5.01.1964, codice fiscale 97087640799, di seguito "ARTCal"

e

GPI S.p.A. con sede legale in Trento Via Ragazzi del '99 n. 13 cap 38123, codice fiscale 01944260221 partita IVA 01944260221 iscritta al Registro delle Imprese di Trento, al numero 01944260221, tenuto dalla C.C.I.A.A. di Trento nella persona di **Oscar Fruet**, nato a Trento il 18/05/1977 codice fiscale FRTSCR77E18L378Z, nella qualità di **Procuratore Speciale** (giusta Procura del 23/10/2013 repertorio n. 9.226 – atto n. 6.465 del Notaio dr. Guglielmo Giovanni Reina, poteri esplicitati in visura), di seguito "Contraente"

Si Conviene e Si stipula quanto segue

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Patto d'Integrità stabilisce la reciproca formale obbligazione di ARTCal e dei partecipanti alla procedura di affidamento di beni, servizi e lavori, al fine di conformare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché cristallizza l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, né direttamente né indirettamente, al fine dell'aggiudicazione della procedura e/o al fine di distorcere la corretta esecuzione del contratto da essa scaturente.

Art. 2 Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante

Il sottoscritto Contraente s'impegna a segnalare ad ARTCal qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Il Contraente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla Gara.

Il Contraente s'impegna altresì a informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti, nonché a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

Art. 3 Obblighi della Stazione Appaltante

L'ARTCal si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi.

Art. 4 Violazione del Patto di integrità

Il Contraente prende atto ed accetta che nel caso di mancata corrispondenza delle dichiarazioni rese con il presente "Patto di Integrità" e di mancato rispetto degli impegni ed obblighi con lo stesso assunti, comunque accertati dall'ARTCal, potranno essere applicate, nei suoi confronti, una o più delle seguenti sanzioni, tenuto conto della fase del procedimento o del rapporto nonché delle circostanze del caso concreto e della gravità della condotta:

- risoluzione o perdita del contratto;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- responsabilità per danno arrecato ad ARTCal nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della Gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
- esclusione del Concorrente dalle gare indette da ARTCal per 5 anni.

Art. 5 Efficacia del patto di integrità e Foro Competente

Gli effetti del presente Patto di Integrità e l'applicabilità delle sanzioni ivi previste, decorrono dalla data della sottoscrizione e restano in vigore sino alla completa esecuzione del contratto eventualmente stipulato a seguito della procedura di gara. L'esclusione dalla procedura di gara consegue, comunque, alla mancata presentazione del presente "Patto di Integrità", debitamente sottoscritto, unitamente alla documentazione a corredo dell'offerta.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente secondo i criteri di legge.

Per ARTCal

Il Commissario

Dott. Francesco Cribari

Il Contraente

GPI S.p.A.

Il Procuratore Speciale

Oscar Fruet